Legge regionale 24 maggio 1988, n. 36 - TESTO VIGENTE dal 29/01/2002

Interventi a favore delle imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi. Ulteriori modificazioni ed integrazioni di norme concernenti gli interventi e la disciplina nel settore del commercio.

Art. 23

- **1.** Per le finalità previste dall' articolo 1 è autorizzato, nell' anno 1988, un limite di impegno di lire 2.000 milioni.
- 2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.
- **3.** Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito alla Rubrica n. 24 Programma 3.4.2. Spese d' investimento Categoria 2.4. Sezione X il capitolo 8799 (2.1.243.5.10.25) con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi, al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo dei settori medesimi >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990.
- **4.** All' onere complessivo di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 6 Partita n. 9 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
- **5.** Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
- **6.** Sul precitato capitolo 8799 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> del precitato stato di previsione.